

DECRETO N. 8

Data 07.04.2020



Comune di Cologno al Serio

Provincia di Bergamo

DECRETO DEL SINDACO

**OGGETTO: DISCIPLINA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA COMUNALE
IN VIDEOCONFERENZA**

IL SINDACO

Visti gli articoli dal 36 al 48 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali - TUEL), che disciplinano, rispettivamente, nomina, composizione e competenze del Consiglio comunale e della Giunta comunale;

Considerato che lo Statuto comunale, relativo al funzionamento della Giunta comunale, nulla prevede in merito alle sedute a distanza;

Dato atto che la partecipazione dei componenti del Consiglio e della Giunta è stata finora sempre assicurata attraverso la presenza fisica dei singoli componenti nelle rispettive sale delle adunanze a ciò adibite;

Rilevata tuttavia l'opportunità, motivata dalla contingente emergenza sanitaria (si vedano, da ultimo, i D.P.C.M. dei giorni 8, 9, 11 e 22 marzo 2020), di garantire il più celere disimpegno dell'attività del Consiglio e della Giunta comunale, assicurando la funzionalità degli organi attraverso modalità di partecipazione che evitino la necessaria compresenza fisica e assicurino comunque ai singoli componenti della Giunta la possibilità di partecipazione alle sedute;

Rilevato che le moderne tecnologie possono consentire (anche) lo svolgimento di sedute collegiali in modalità di audioconferenza, videoconferenza e teleconferenza;

Richiamati:

- il capo I, sezione III, del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), inerente all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'azione amministrativa anche degli enti locali;
- in specie, da ultimo, l'art. 73 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, che, al primo comma, recita quanto segue: *“Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.”*;

Atteso che pare lecito affermare che:

- la disposizione succitata è la prima ed unica “norma statale” che disciplina specificamente la fattispecie delle sedute di Consiglio e Giunta effettuate in remoto, mediante videoconferenza;
- essa, con la clausola di salvezza espressa *“i consigli e le giunte comunali che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza”*, consolida con disposizione statale ex post la competenza regolamentare degli enti in materia, ma al contempo e per motivi di coerenza sistematica e di perequazione, anche il potere regolamentare ordinario ed a regime sulla stessa fattispecie;
- consegue da quanto precede che in qualunque momento futuro sia possibile adottare un regolamento e che tale regolamento sia dunque svincolato dalla peculiare conformazione che caratterizza invece la disciplina emergenziale;

Considerato che le situazioni, quindi, che possono legittimamente verificarsi sono le seguenti:

- enti che abbiano già in precedenza regolamentato la materia, che applicano tale disciplina interna di dettaglio, anche a regime (dopo cessazione stato emergenza);
- enti che non abbiano già in precedenza regolamentato la materia:
 - a) possono effettuare direttamente e temporaneamente le sedute in remoto, nel rispetto delle disposizioni, anche di dettaglio, della normativa emergenziale, senza necessità di alcuna normativa regolamentare, ma solo con minima disciplina - non regolamentare - attuativa monocratica (Presidente/Sindaco). Tale facoltà viene meno con la cessazione della situazione di emergenza;
 - b) possono disciplinare autonomamente la materia anche a regime con apposito regolamento approvato dall'organo collegiale, sulla base della legittimazione ordinaria seppur confermata da una norma di tipo emergenziale;

Ritenuto di dover adottare l'ipotesi di disciplina di cui al punto a) sopra riportato, per assicurare una decisione veloce, nonché flessibile e rapida al funzionamento degli Organi deliberativi, attraverso un applicativo informatico e gli strumenti di connessione che consentono il rispetto delle garanzie a cui la medesima normativa fa riferimento, in ragione della compatibilità, in situazione di ordinaria gestione, della compresenza fisica costante dei membri degli Organi collegiali, sulla base delle esigenze e dei mezzi a disposizione;

Visto il documento allegato contenente l'ipotesi di disciplina di cui sopra;

Considerato che:

- l'essenza del metodo collegiale consiste nella possibilità, per i legittimati, di discutere e votare simultaneamente sulle questioni all'ordine del giorno, mentre la compresenza fisica in uno stesso luogo di riunione rappresenta un mero presupposto perché possano darsi discussione e votazione simultanee;
- la detta compresenza fisica, però, è un presupposto non indispensabile per assicurare il risultato sopra descritto e, più in generale, il pieno rispetto di tutte le forme procedurali stabilite dalla legge per lo svolgimento e la verbalizzazione delle riunioni degli organi collegiali comunali, se si considera il grado di interazione tra persone site in luoghi diversi, contigui o distanti, che l'evoluzione tecnologica dei mezzi di collegamento audio/video oggi può consentire;

Ritenuto opportuno adottare le disposizioni di cui all'allegato alla presente, in modo che si preveda la possibilità che le riunioni degli Organi si svolgano con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati in videoconferenza;

Ritenuto, in particolare, necessario che:

- sia consentito al Presidente, anche coadiuvato dai propri uffici, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati del voto;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- sia consentito al Segretario comunale in qualità di soggetto verbalizzante di seguire adeguatamente gli eventi accaduti durante la riunione oggetto di verbalizzazione;

Considerato che la Giunta comunale con proprio atto n. 32 del 10/03/2020, adottato prima dell'entrata in vigore dell'art. 73 del D.L. n. 18/2020, ha disciplinato lo svolgimento delle proprie sedute con la modalità della videoconferenza nel periodo emergenziale in argomento, pur tuttavia senza adottare una specifica disciplina regolamentare;

Ritenuto che l'introduzione di disposizioni che prevedano e regolino le sedute in remoto, che richiamino al rispetto dei principi sopra ricordati e che ne descrivano le modalità di attuazione, è necessaria al fine di fornire in via preventiva adeguata informazione ai consiglieri comunali ed agli assessori circa le modalità di tenuta delle riunioni e di intervento alle medesime, nonché al fine di regolare il comportamento dei ruoli e delle figure di supporto previste dalla legge o chiamate a questo scopo dal Sindaco;

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dell'Ente e pertanto non necessita dell'acquisizione del visto di regolarità contabile;

DECRETA

- 1) di approvare i **criteri di funzionamento** del Consiglio e della Giunta comunale in modalità a distanza, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale del medesimo;
- 2) di demandare alla Segreteria comunale l'attuazione amministrativa del presente decreto.

IL SINDACO
dr.ssa Chiara Drago

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.
82/2005 e norme collegate



Segue allegato.

Diffusione del virus COVID-19

Criteri di funzionamento del Consiglio e della Giunta comunale in modalità a distanza

Punto 1 - Generalità e principi sedute a distanza

1. La partecipazione alle riunioni Consiglio e della Giunta comunale è consentita anche in videoconferenza, consentendo che uno o più dei componenti l'Organo ed il Segretario comunale partecipino a distanza, da luoghi diversi dalla sede comunale.
2. Le sedute del Consiglio e della Giunta possono anche essere tenute con la suddetta modalità telematica completamente a distanza, cioè con tutti i membri ed il Segretario comunale presenti in luoghi diversi.
3. La pubblicità delle sedute del Consiglio comunale è garantita dalla registrazione delle medesime e dalla successiva pubblicazione sul sito internet del Comune e/o dalla contestuale messa online in streaming, in relazioni alle potenzialità del supporto tecnologico disponibile.
4. Le sedute, in via convenzionale, si intendono effettuate sempre presso la sede istituzionale del Comune.

Punto 2 - Tecnologia necessaria

1. Le strumentazioni e gli accorgimenti tecnologici adottati al suddetto scopo assicurano:
 - a) la massima riservatezza possibile delle comunicazioni;
 - b) la massima sicurezza possibile del sistema;
 - c) la possibilità immediata a tutti i partecipanti della riunione di:
 - percepire la presenza in remoto degli altri partecipanti, escludendo partecipazione segrete;
 - visionare gli atti della riunione;
 - intervenire nella discussione;
 - effettuare una votazione palese (non è compatibile il voto segreto).
2. Si consente la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti, nonché al Presidente di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare insieme al Segretario comunale la regolarità della seduta e di proclamare i risultati della votazione.

Punto 3 - Metodologia, regolazione e verbalizzazione

1. L'appello viene svolto dal Segretario comunale in avvio di seduta, il quale accerterà "a video" l'identità del componente. L'appello potrà altresì essere ripetuto anche nel corso dell'adunanza ogni qual volta si renda necessario accertare la continuità e qualità della connessione dei partecipanti alla seduta.
2. Per la validità dell'adunanza restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria, così come per i quorum deliberativi, da accertare tramite verifica delle presenze e relativa attestazione sul verbale.
3. Delle circostanze effettive di partecipazione alla seduta il Segretario darà evidenza nel relativo processo verbale, indicando i nominativi dei componenti intervenuti in sede e in remoto.

Punto 4 - Attuazione e competenze

1. L'organizzazione e l'attuazione amministrativa del presente atto è di competenza della Segreteria comunale, ed in specie della struttura organizzativa a supporto dell'Organo, in base all'organigramma pro tempore vigente.
2. Per quanto non previsto nel presente decreto, per il Consiglio comunale, si applica la disciplina prevista nel vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio in quanto compatibile con la modalità della videoconferenza.

PARERE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto nella sua qualità di responsabile dell'Area Amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del Tuel e dell'art. 5 comma 4 del vigente Regolamento recante la disciplina dei controlli interni,

esprime

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del presente atto.

data 07.04.2020

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
dott. Omar Riccardo Frignani



Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate

N. _____ R.A.

PUBBLICAZIONE

Copia del presente decreto viene pubblicata mediante affissione all'Albo on-line del Comune in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Cologno al Serio, _____

IL MESSO COMUNALE
Stefania Brembati